CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
IRPINIA SANNIO

CAMERA DI COMMERCIO
IRPINIA SANNIO

BANDO VOUCHER TURISMO
Anno 2026

Camera di commercio Industria Artigianato Agricoltura Irpinia Sannio
Sede legale Piazza Duomo, 5 - 83100 Avellino
P.Iva e C.F.: 02922710641
Tel. 0825 694206 - 290/0824 300416 - 415
Posta Elettronica Certificata: cciaa@pec.irpiniasannio.camcom.it
www.irpiniasannio.camcom.it - pid@irpiniasannio.camcom.it

Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Irpinia Sannio, di seguito "Camera di commercio", nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo e in attuazione del progetto "Turismo" finanziato con l'incremento del diritto annuale per il triennio 2026-2028, promuove il "Bando Voucher Turismo – Anno 2026".
2. Il Bando è finalizzato a sostenere la competitività delle micro, piccole e medie imprese della filiera turistica delle province di Avellino e Benevento attraverso la concessione di contributi a fondo perduto per interventi diretti a:

 a) migliorare e innovare i servizi di accoglienza, fruizione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica, anche mediante l'adozione di strumenti e soluzioni digitali;

 b) qualificare l'offerta turistica attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi, dell'accessibilità e della sostenibilità ambientale;

 c) favorire la creazione, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti, itinerari, pacchetti ed esperienze turistiche, anche mediante la valorizzazione delle risorse culturali, naturalistiche, artigianali ed enogastronomiche dei territori e la collaborazione tra gli operatori della filiera.
3. Gli interventi finanziati devono produrre effetti diretti e documentabili sull'attività turistica svolta dal soggetto beneficiario o, nel caso di forme aggregate, sull'offerta turistica comune sviluppata a favore delle imprese aderenti e del territorio.

Articolo 2 – Ambiti di intervento

1. Il Bando finanzia, mediante voucher, interventi finalizzati allo sviluppo, all'innovazione e alla qualificazione dell'offerta turistica, presentati da imprese singole o da soggetti aggregati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4.
2. Gli interventi devono essere chiaramente riconducibili all'attività economica esercitata dal soggetto richiedente presso la sede operativa o unità locale oggetto dell'investimento, come risultante dal Registro delle Imprese, ovvero, per le imprese ammesse ai sensi dell'articolo 4, comma 3, all'attività turistica o esperienziale documentata, e possono riguardare una o più delle seguenti tipologie:

A. Innovazione dei servizi di accoglienza, promozione e commercializzazione turistica

Sono ammissibili interventi finalizzati a migliorare la gestione dei servizi turistici, l'accoglienza dei visitatori, la promozione e la commercializzazione dell'offerta, tra cui:

a) realizzazione o aggiornamento di siti web aziendali, anche multilingue, portali e applicazioni per la promozione, prenotazione e vendita di servizi turistici;

b) acquisizione di software e piattaforme per la gestione delle prenotazioni, dei clienti e dei servizi turistici, quali booking engine, channel manager, CRM e altri sistemi dedicati;

c) realizzazione di contenuti digitali, fotografici, audiovisivi e multimediali per la promozione dell'offerta turistica, comprese audioguide, mappe interattive e strumenti digitali di fruizione del patrimonio culturale e naturalistico;

d) servizi di digital marketing, gestione e promozione sui canali web e social, campagne pubblicitarie online e strumenti per la commercializzazione dell'offerta turistica;

e) acquisizione di soluzioni digitali, anche basate sull'intelligenza artificiale, per l'assistenza ai clienti, la gestione delle richieste, delle prenotazioni e il miglioramento dei servizi di accoglienza.

Non sono ammissibili siti internet esclusivamente vetrina, privi di funzionalità interattive o di prenotazione e vendita dei servizi turistici, attività di comunicazione e promozione generica non riferibili all'offerta turistica dell'impresa, nonché interventi di mera manutenzione o rinnovo ordinario di strumenti e servizi già utilizzati.

B. Qualificazione, sostenibilità e accessibilità dell'offerta turistica

Sono ammissibili interventi finalizzati a migliorare la qualità, l'accessibilità e la sostenibilità dei servizi e delle strutture turistiche, tra cui:

a) acquisto di attrezzature, strumenti e dotazioni per il miglioramento dei servizi di accoglienza e della fruizione dell'offerta turistica;

b) acquisizione di beni e servizi per favorire l'accessibilità e la fruizione dei servizi turistici da parte delle persone con disabilità o con esigenze specifiche;

c) acquisto di attrezzature e dotazioni per servizi destinati al cicloturismo, all'escursionismo, al turismo naturalistico, sportivo e outdoor;

d) acquisizione di beni e servizi finalizzati alla riduzione dei consumi idrici, alla gestione sostenibile dei rifiuti e al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività turistiche;

e) acquisizione di certificazioni volontarie di qualità, sostenibilità e accessibilità riferite alle attività turistiche;

f) servizi di formazione specialistica rivolti ai titolari, amministratori, soci operativi e dipendenti delle imprese beneficiarie, finalizzati allo sviluppo delle competenze in materia di:

- accoglienza turistica, gestione delle strutture ricettive e dei servizi turistici;
- marketing turistico, comunicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta;
- progettazione, organizzazione e commercializzazione di itinerari, pacchetti ed esperienze turistiche;
- turismo culturale, enogastronomico, naturalistico, sostenibile, accessibile e inclusivo;
- utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale applicate ai servizi turistici;
- competenze linguistiche per l'accoglienza e la relazione con la clientela turistica.

Sono ammissibili percorsi formativi svolti in presenza, online in modalità sincrona o asincrona e in modalità mista, purché abbiano una durata minima complessiva di 16 ore, prevedano strumenti di verifica della partecipazione e del completamento delle attività formative e il rilascio di un attestato nominativo. Per la formazione asincrona, la partecipazione deve essere documentabile mediante i sistemi di tracciamento della piattaforma utilizzata.

I servizi formativi devono essere erogati da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 6, nel rispetto dei parametri di costo e delle condizioni di ammissibilità stabiliti dall'articolo 7.

C. Creazione e commercializzazione di prodotti, pacchetti ed esperienze turistiche

Sono ammissibili interventi finalizzati alla creazione, allo sviluppo, alla promozione e alla commercializzazione di prodotti e servizi turistici, anche attraverso la collaborazione tra operatori della filiera, tra cui:

a) servizi per la progettazione e realizzazione di itinerari, pacchetti turistici ed esperienze legate al patrimonio culturale, naturalistico, artigianale ed enogastronomico dell'Irpinia e del Sannio;

b) progettazione e organizzazione di esperienze turistiche, visite, degustazioni, laboratori, percorsi tematici, attività outdoor ed esperienze connesse alle produzioni e alle tradizioni locali;

c) sviluppo di offerte turistiche integrate tra imprese della ricettività, ristorazione, cultura, artigianato, servizi turistici e altri operatori della filiera;

d) realizzazione di materiali informativi, contenuti fotografici, video e strumenti promozionali destinati alla presentazione e commercializzazione di prodotti e pacchetti turistici;

e) servizi per l'inserimento e la commercializzazione di prodotti, pacchetti ed esperienze turistiche su portali, piattaforme di prenotazione, marketplace e altri canali di distribuzione;

f) acquisizione di servizi specialistici per la definizione, organizzazione e commercializzazione di pacchetti e offerte turistiche rivolte ai mercati nazionali e internazionali.

3. Ciascuna impresa può presentare un intervento riferito a una o più delle tipologie sopra indicate, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di spesa previsti dal presente Bando.
4. L'ammissibilità degli interventi è verificata sulla base della loro riconducibilità alle tipologie indicate al comma 2, delle spese ammissibili ai sensi dell'articolo 7 e del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 4. Non sono previste valutazioni comparative, attribuzione di punteggi o valutazioni di merito sulla qualità, sull'innovatività o sulle prospettive economiche delle iniziative proposte.
5. Per i consorzi, le reti d'impresa e le altre forme aggregate ammissibili ai sensi dell'articolo 4, gli interventi devono riguardare la creazione, la qualificazione, la promozione o la commercializzazione di un'offerta turistica comune, con indicazione delle imprese coinvolte e delle attività previste.

Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio per il presente Bando ammontano a **euro 100.000,00** (centomila/00), destinate ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4.
2. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributi a fondo perduto (voucher), nella misura del 50% delle spese ammissibili, al netto dell'IVA, fino ai seguenti importi massimi
 a) euro 3.500,00 per le imprese singole;
 b) euro 5.000,00 per le società consortili, i consorzi d'impresa e le reti d'impresa costituite nella forma di rete-soggetto, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4.
3. L'investimento minimo ammissibile è pari a euro 2.000,00, al netto dell'IVA. Non è previsto un limite massimo all'importo complessivo dell'investimento, fermo restando il massimale del contributo concedibile.
4. Per i soggetti aggregati di cui al comma 2, lettera b), il contributo è concesso esclusivamente per interventi riferiti a un'offerta turistica comune, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5. Le spese devono essere direttamente sostenute e rendicontate dal soggetto aggregato beneficiario, al quale devono essere intestati i relativi documenti di spesa. Non sono ammesse spese sostenute direttamente dalle imprese aderenti.
5. Le imprese aderenti a un consorzio, una società consortile o una rete-soggetto che presenta domanda di contributo ai sensi del presente Bando non possono presentare autonoma domanda di voucher. Analogamente, il soggetto aggregato non può presentare domanda qualora una delle imprese aderenti abbia già validamente presentato domanda individuale. Ai fini dell'ammissibilità è considerata la domanda validamente presentata per prima in ordine cronologico. È altresì esclusa la possibilità di finanziare due volte i medesimi costi attraverso domande presentate da soggetti aggregati e imprese aderenti. Il soggetto aggregato deve dichiarare, in sede di domanda, l'elenco delle imprese aderenti, con indicazione dei rispettivi codici fiscali.
6. Qualora le spese effettivamente sostenute e riconosciute ammissibili in sede di rendicontazione risultino inferiori a quelle considerate in sede di concessione, il contributo sarà rideterminato nella misura del 50% delle spese ammissibili, senza comunque superare l'importo inizialmente

concesso. Qualora le spese ammissibili rendicontate risultino inferiori a euro 2.000,00, il contributo non sarà erogato.

7. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 9, e sono soggetti all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%, ove dovuta, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
8. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

 a) incrementare la dotazione finanziaria o rifinanziare il Bando, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse;

 b) disporre la chiusura anticipata dei termini di presentazione delle domande in caso di esaurimento delle risorse disponibili;

 c) formare un elenco delle domande ammissibili non finanziate per insufficienza delle risorse, da utilizzare, secondo l'ordine cronologico di presentazione, in caso di rinunce, esclusioni, decadenze o rifinanziamento;

 d) prorogare o riaprire i termini di presentazione delle domande qualora risultino disponibili risorse non utilizzate.

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando le micro, piccole e medie imprese, in forma singola o aggregata secondo quanto previsto dal successivo comma 5, iscritte e attive al Registro delle Imprese, che dispongano di una sede o unità locale operativa, attiva almeno dalla data di pubblicazione del Bando, in provincia di Avellino o di Benevento, presso la quale sia realizzato l'intervento oggetto della domanda.
2. Sono ammissibili le imprese che esercitano, presso la sede o unità locale interessata dall'investimento, almeno una delle attività economiche riconducibili ai seguenti codici ATECO 2025:
 - 49.32.01 – Trasporto non di linea di passeggeri su strada specializzato per visite turistiche;
 - 55 – Servizi di alloggio;
 - 56 – Attività di servizi di ristorazione, con esclusione delle attività di mense e ristorazione continuativa su base contrattuale;
 - 77.21 – Noleggio e leasing operativo di attrezzature e articoli sportivi e ricreativi;
 - 79 – Attività delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei servizi di prenotazione e attività connesse;
 - 82.30 – Organizzazione di convegni, fiere ed eventi, comprese le attività di organizzazione di altri eventi di cui al codice 82.30.09;
 - 90 – Attività creative, artistiche e di intrattenimento;
 - 91 – Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali esercitate in forma d'impresa;
 - 93 – Attività sportive, di intrattenimento e divertimento;
 - 96.23.10 – Servizi di centri termali.

 L'ammissibilità è verificata d'ufficio dalla Camera di commercio sulla base dei codici ATECO dichiarati al Registro delle Imprese per la specifica sede o unità locale oggetto dell'investimento, alla data di presentazione della domanda.

 È sufficiente che almeno uno dei codici ammessi risulti riferito a un'attività effettivamente esercitata presso tale localizzazione, anche se secondaria. Non è richiesta la corrispondenza con l'attività prevalente dell'impresa nel suo complesso.

 Gli interventi devono essere riconducibili all'attività economica ammessa, secondo quanto previsto dall'articolo 2.

3. Sono altresì ammissibili le micro, piccole e medie imprese che, pur non esercitando presso la sede o unità locale interessata dall'investimento una delle attività economiche riconducibili ai codici ATECO di cui al comma 2, svolgano attività organizzate di accoglienza e turismo esperienziale connesse alle proprie produzioni, lavorazioni o alle risorse e tradizioni del territorio.

 Rientrano in tale previsione, a titolo esemplificativo, le imprese vitivinicole e olivicole che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche, i caseifici, i salumifici, le imprese agroalimentari e i laboratori artigianali che propongono al pubblico visite guidate, degustazioni, dimostrazioni delle lavorazioni, laboratori esperienziali, percorsi di conoscenza delle produzioni e altre esperienze turistiche organizzate.

 Ai fini dell'ammissibilità:

 a) per le attività enoturistiche e oleoturistiche deve risultare presentata, prima della pubblicazione del presente Bando, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prevista, rispettivamente, dalla Legge regionale della Campania 15 maggio 2024, n. 7 e dalla Legge regionale della Campania 15 maggio 2024, n. 9;

 b) per le altre attività esperienziali, l'impresa deve dimostrare che le stesse erano già organizzate e offerte al pubblico prima della data di pubblicazione del Bando, mediante documentazione preesistente, databile e verificabile, quale cataloghi o programmi delle visite, offerte pubblicate su siti internet o piattaforme di prenotazione, oppure documenti fiscali riferiti a servizi di visita o attività esperienziali. Devono inoltre essere posseduti gli eventuali titoli abilitativi richiesti dalla normativa applicabile.

 Non costituiscono, da sole, attività esperienziali ammissibili la semplice vendita, esposizione o degustazione ordinaria dei prodotti aziendali, in assenza di un'offerta organizzata di visite o esperienze rivolta al pubblico.

 Gli interventi finanziabili devono essere direttamente riferiti alle attività turistiche o esperienziali documentate presso la sede o unità locale interessata dall'investimento e rientrare nelle tipologie previste dall'articolo 2.

4. Le imprese che svolgono attività agricole, artigianali, industriali, commerciali o di altra natura possono accedere alle agevolazioni purché risultino in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 oppure dal comma 3. Le spese finanziate devono essere riferibili esclusivamente alle attività ammesse dal presente Bando, nel rispetto della normativa europea applicabile in materia di aiuti di Stato.

5. Rientrano tra i soggetti beneficiari le società consortili, i consorzi d'impresa e le reti d'impresa costituite nella forma di rete-soggetto, dotati di autonoma soggettività giuridica, iscritti e attivi al Registro delle Imprese e in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

 Tali soggetti devono disporre di una sede o unità locale operativa in provincia di Avellino o di Benevento, interessata dall'intervento, e soddisfare, presso tale localizzazione, i requisiti relativi alle attività economiche ammesse ai sensi del comma 2 oppure, ove applicabile, quelli relativi alle attività esperienziali di cui al comma 3.

 Gli interventi devono riguardare un'offerta turistica comune, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5. Il soggetto aggregato deve presentare l'elenco delle imprese aderenti, con indicazione dei relativi codici fiscali, e rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'articolo 3, commi 4 e 5.

6. I soggetti richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione del contributo, i seguenti requisiti:

 a) rientrare nella definizione di micro, piccola o media impresa di cui alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

b) essere regolarmente iscritti e attivi al Registro delle Imprese e disporre della sede o unità locale operativa prevista dal comma 1;

c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;

d) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria, né essere sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

e) non essere destinatari di sanzioni interdittive che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

f) essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove applicabile, e con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

g) non essere destinatari di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, con riferimento ai soggetti individuati dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

h) aver assolto, ove applicabile, l'obbligo di stipula della polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali previsto dall'articolo 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modificazioni;

i) non avere nei confronti della Camera di commercio posizioni debitorie scadute e non regolarizzate derivanti da precedenti contributi o finanziamenti camerali, fatti salvi gli eventuali piani di restituzione regolarmente rispettati;

j) rispettare le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 9;

k) non avere legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;

7. Non possono presentare domanda le imprese che abbiano già presentato richiesta di contributo a valere sul Bando Doppia Transizione – Anno 2026 della Camera di commercio Irpinia Sannio, salvo che abbiano formalmente rinunciato alla relativa domanda prima della presentazione della richiesta a valere sul presente Bando.

 La rinuncia deve risultare da una comunicazione formalmente acquisita al protocollo camerale e deve essere espressamente dichiarata nella domanda di voucher Turismo, con indicazione degli estremi della relativa comunicazione. Non è ammessa la partecipazione al presente Bando qualora il contributo a valere sul Bando Doppia Transizione 2026 sia già stato liquidato.

8. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che, nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente Bando, siano state destinatarie di provvedimenti definitivi di revoca o decadenza da contributi camerali per inadempimenti imputabili al beneficiario, salvo che abbiano integralmente regolarizzato la propria posizione nei confronti della Camera di commercio prima della data di presentazione della domanda.

9. Il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo è verificato dalla Camera di commercio mediante consultazione del Registro delle Imprese, delle banche dati pubbliche disponibili e della documentazione prodotta o delle dichiarazioni rese dal richiedente, secondo le disposizioni del presente Bando.

 Per le imprese ammesse ai sensi del comma 3, la verifica riguarda altresì la documentazione attestante il regolare esercizio delle attività enoturistiche, oleoturistiche o esperienziali

dichiarate, senza valutazioni di merito sulla qualità o sulle prospettive economiche delle iniziative.

Articolo 5 – Numerosità delle richieste di contributo

1. Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Bando, indipendentemente dal numero di sedi operative o unità locali possedute. In caso di presentazione di più domande da parte del medesimo soggetto, sarà presa in considerazione esclusivamente la prima domanda trasmessa in ordine cronologico, mentre le successive saranno considerate inammissibili.
2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, comma 5, relative al divieto di presentazione di domande individuali da parte delle imprese aderenti a consorzi, società consortili o reti-soggetto che abbiano presentato domanda di contributo sul presente Bando.

Articolo 6 – Fornitori di beni e servizi

1. I soggetti che si propongono come fornitori di beni o servizi nell'ambito del presente Bando non possono presentare domanda di contributo in qualità di beneficiari. Analogamente, i soggetti che presentano domanda di voucher non possono operare come fornitori nell'ambito di altri interventi finanziati dal medesimo Bando.
2. I fornitori di beni e servizi non possono trovarsi in rapporto di controllo o collegamento con l'impresa beneficiaria, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, né presentare assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. Non sono inoltre ammissibili prestazioni realizzate direttamente dall'impresa beneficiaria e valorizzate mediante autofatturazione o documentazione equivalente.
3. Per i servizi di formazione specialistica di cui all'articolo 2, i fornitori devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
 a. essere Università legalmente riconosciute o ITS Academy;
 b. essere organismi di formazione accreditati presso le Regioni o le Province autonome per l'erogazione di attività di formazione professionale;
 c. essere organismi in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità, con campo di applicazione comprendente i servizi di formazione, settore EA/IAF 37;
 d. essere imprese, associazioni, fondazioni, centri di ricerca, enti o professionisti che abbiano svolto, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, almeno tre incarichi di docenza o di erogazione di attività formative nelle materie previste dall'articolo 2, adeguatamente documentati.
4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 deve essere documentato mediante gli estremi dell'accreditamento, copia della certificazione oppure, per i soggetti di cui alla lettera d), un elenco degli incarichi formativi svolti, con indicazione del committente, dell'oggetto, del periodo e della durata delle attività, corredato da contratti, attestazioni dei committenti o altra documentazione comprovante.
5. Per i servizi formativi, il preventivo deve indicare il programma, la durata complessiva, le modalità di erogazione, il numero dei partecipanti, i docenti previsti e i relativi requisiti professionali, nonché il costo complessivo e le singole componenti economiche, secondo le condizioni e i parametri di ammissibilità stabiliti dall'articolo 7. Per i corsi a catalogo devono essere indicati il prezzo di iscrizione per partecipante e le condizioni economiche pubblicate dal soggetto erogatore.
6. Per gli altri beni e servizi previsti dall'articolo 2 non sono richiesti specifici requisiti di accreditamento o certificazione dei fornitori, fermo restando che gli stessi devono svolgere regolarmente l'attività economica relativa alla fornitura o prestazione proposta e possedere gli eventuali titoli o abilitazioni previsti dalla normativa vigente.

7. **I fornitori di beni e servizi** afferenti agli ambiti di intervento di cui all'art. 2 – con la sola eccezione dei servizi di formazione di cui al comma 3 del presente articolo - **devono obbligatoriamente essere imprese iscritte al Registro delle Imprese e possedere, alla data di presentazione del preventivo e dell'emissione della fattura, un codice ATECO attivo coerente e pertinente con la natura della fornitura erogata.**
8. Ciascun fornitore può essere indicato in un massimo di tre domande di contributo presentate a valere sul presente Bando, indipendentemente dalla tipologia di beni o servizi forniti. Qualora il medesimo fornitore sia indicato in un numero superiore di domande, saranno considerate ammissibili, sotto tale profilo, esclusivamente le prime tre in ordine cronologico di presentazione. Le domande successive alla terza saranno considerate inammissibili.
9. Ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 8, il fornitore è identificato mediante il relativo codice fiscale. Il limite si applica alle domande presentate nel periodo di apertura dello sportello e non può essere superato mediante la successiva sostituzione del fornitore indicato nella domanda. L'impresa richiedente è tenuta ad acquisire dal fornitore una dichiarazione attestante il rispetto del limite previsto dal presente articolo, ferma restando la verifica effettuata dalla Camera di commercio sulla base delle domande pervenute.
10. La Camera di commercio verifica il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo sulla base delle informazioni disponibili nel Registro delle Imprese, negli elenchi pubblici di accreditamento e certificazione e della documentazione prodotta dalle imprese richiedenti, riservandosi la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni documentali.

Articolo 7 – Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 2 del presente Bando, riconducibili a una o più delle seguenti tipologie:
 a. acquisizione di beni, attrezzature, software e servizi per l'innovazione dei servizi di accoglienza, promozione e commercializzazione turistica, di cui alla categoria A dell'articolo 2;
 b. acquisizione di beni, attrezzature e servizi per la qualificazione, la sostenibilità e l'accessibilità dell'offerta turistica, comprese le certificazioni volontarie e la formazione specialistica, di cui alla categoria B dell'articolo 2;
 c. acquisizione di servizi per la creazione, lo sviluppo, la promozione e la commercializzazione di prodotti, itinerari, pacchetti ed esperienze turistiche, di cui alla categoria C dell'articolo 2.

 Le spese devono essere direttamente riferibili agli interventi proposti, riguardare le attività ammesse ai sensi dell'articolo 4 ed essere documentate mediante preventivi analitici, con indicazione dei beni e servizi forniti e dei relativi costi.
2. Le spese relative ai servizi di formazione specialistica previsti dall'articolo 2, categoria B, lettera f), sono ammissibili nel rispetto dei requisiti dei fornitori di cui all'articolo 6 e delle seguenti condizioni:
 a. i percorsi formativi devono avere una durata minima complessiva di 16 ore e riguardare esclusivamente le materie individuate dall'articolo 2;
 b. per la formazione aziendale dedicata, erogata in presenza o online in modalità sincrona, il costo ammissibile della docenza è determinato sulla base delle ore effettive di formazione, secondo i seguenti massimali:
 - euro 200,00 per ora di docenza ordinaria;
 - euro 400,00 per ora di docenza specialistica di elevata qualificazione, riservata a professori universitari e ricercatori universitari nelle materie oggetto del corso, nonché a esperti con almeno dieci anni di documentata esperienza professionale specialistica e almeno cinque incarichi di docenza nelle medesime materie.

L'applicazione del massimale della docenza specialistica è subordinata alla documentazione dei requisiti sopra indicati. Il relativo costo deve essere distintamente indicato nel preventivo, con specificazione delle ore di docenza attribuite a ciascun docente;

c) per i corsi a catalogo, anche in modalità online asincrona, è ammissibile il costo di iscrizione per partecipante, risultante dal listino ufficiale, dal catalogo o dalle condizioni commerciali pubblicate dal fornitore. Non sono ammissibili maggiorazioni rispetto al prezzo ordinariamente praticato per il medesimo corso e per le medesime condizioni di partecipazione;

d) per i percorsi formativi personalizzati che comprendono docenza, contenuti asincroni, laboratori e altri servizi didattici, il preventivo deve indicare separatamente le diverse componenti di costo, le ore di formazione e le modalità di erogazione. Per la docenza sincrona si applicano i massimali di cui alla lettera b); per i contenuti a catalogo si applica il criterio di cui alla lettera c). Eventuali ulteriori servizi didattici sono ammissibili soltanto se specificamente descritti e quantificati nel preventivo;

e) è richiesta la partecipazione ad almeno l'80% delle ore formative previste, documentata mediante registri delle presenze, report delle piattaforme utilizzate o altra documentazione equivalente. Per le attività asincrone devono risultare tracciati l'accesso e il completamento dei moduli formativi. Al termine del percorso deve essere rilasciato un attestato nominativo di partecipazione.

3. Le spese relative alla progettazione e commercializzazione di prodotti, itinerari, pacchetti ed esperienze turistiche sono ammissibili purché i relativi servizi siano specificamente descritti e quantificati nel preventivo, con indicazione delle attività da realizzare e dei risultati da consegnare al beneficiario, quali programmi di visita, itinerari, pacchetti, contenuti promozionali, cataloghi, strumenti di prenotazione o commercializzazione.

4. Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:

a) spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio del personale, dei partecipanti alla formazione, dei consulenti e dei fornitori, nonché spese di rappresentanza;

b) consulenze relative alle ordinarie attività aziendali in materia fiscale, contabile, amministrativa, legale e del lavoro;

c) servizi e interventi finalizzati esclusivamente all'adempimento di obblighi di legge, compresa la formazione obbligatoria;

d) acquisto di personal computer, notebook, tablet, smartphone, hardware informatico di uso generale, fotocamere, videocamere, droni e attrezzature analoghe per la produzione di contenuti audiovisivi, ferma restando l'ammissibilità dei servizi professionali di realizzazione dei contenuti previsti dall'articolo 2;

e) acquisto o noleggio di autoveicoli, motocicli, e-bike, biciclette, mezzi di trasporto e altri veicoli, anche a propulsione elettrica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 per le attrezzature destinate alla fruizione dei servizi turistici e alle attività outdoor;

f) acquisto di software e licenze relativi esclusivamente alla gestione amministrativa, contabile, fiscale o del personale, ferma restando l'ammissibilità dei sistemi dedicati alla gestione delle prenotazioni, della clientela e dei servizi turistici previsti dall'articolo 2;

g) realizzazione di siti internet esclusivamente vetrina, interventi di manutenzione ordinaria, rinnovi di licenze o abbonamenti già in uso senza nuove funzionalità e spese ricorrenti per il funzionamento ordinario dell'impresa;

h) acquisto di merci, materie prime, prodotti destinati alla rivendita e materiali di consumo;

i) acquisto di immobili, terreni, arredi di uso generale, interventi edilizi, opere murarie e spese di manutenzione ordinaria delle strutture, ferma restando l'ammissibilità delle attrezzature e dotazioni specificamente previste dall'articolo 2;

j) interessi passivi, imposte, tasse, sanzioni, oneri finanziari e spese bancarie;

k) prestazioni effettuate da fornitori non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6, nonché spese non documentate o sostenute direttamente dal beneficiario in assenza di una fornitura da parte di soggetti terzi.

5. In fase di presentazione della domanda, ciascuna spesa deve essere ricondotta a una delle tipologie di intervento individuate dall'articolo 2, con indicazione della descrizione del bene o servizio, del relativo importo e dei dati identificativi del fornitore. Per i servizi formativi si applicano gli ulteriori obblighi documentali previsti dagli articoli 6 e 10.

6. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda di contributo e fino al novantesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di concessione. Non sono ammissibili fatture o altri documenti di spesa emessi prima della data di presentazione della domanda.

 Le spese devono essere regolarmente fatturate e pagate dal soggetto beneficiario con modalità tracciabili, secondo le disposizioni previste dall'articolo 14.

7. Le spese sono ammesse al netto dell'IVA, in conformità all'articolo 3. La verifica dell'ammissibilità riguarda la riconducibilità delle spese alle tipologie finanziabili, il rispetto dei requisiti dei fornitori, dei parametri economici e delle esclusioni previsti dal presente Bando, senza attribuzione di punteggi o valutazioni comparative sulla qualità degli interventi.

Articolo 8 – Divieto di Cumulo

1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente Bando non sono cumulabili, per le medesime spese ammissibili, con altri contributi, sovvenzioni, agevolazioni o incentivi pubblici, comunque denominati, concessi da amministrazioni pubbliche o da altri soggetti, indipendentemente dalla fonte di finanziamento e dal regime di aiuto applicabile.

2. Il divieto di cumulo si applica anche alle agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese, comprese quelle che non costituiscono aiuti di Stato.

3. Il soggetto richiedente deve dichiarare, in sede di presentazione della domanda, di non aver ottenuto né richiesto altre agevolazioni pubbliche per le medesime spese oggetto del presente Bando e si impegna a non richiederne fino alla conclusione del procedimento di erogazione del voucher.

4. Qualora, successivamente alla presentazione della domanda, il beneficiario ottenga o intenda richiedere altre agevolazioni pubbliche riferite alle medesime spese, deve darne tempestiva comunicazione alla Camera di commercio e rinunciare a una delle agevolazioni, prima dell'erogazione del contributo. La violazione del divieto di cumulo comporta la revoca del voucher e, ove già erogato, il recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le disposizioni del presente Bando.

Articolo 9 - Normativa europea di riferimento

1. Le agevolazioni previste dal presente Bando sono concesse in regime de minimis, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2023/2831, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare euro 300.000,00 nell'arco di un periodo di tre anni. Ai fini del rispetto di tale massimale si tiene conto degli aiuti concessi all'impresa unica,

come definita dall'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo Regolamento, indipendentemente dalla data della loro effettiva erogazione.

3. Le agevolazioni possono essere concesse anche alle imprese che svolgono attività agricole, agroalimentari o altre attività rientranti nei settori esclusi dall'applicazione del Regolamento (UE) 2023/2831, purché gli interventi finanziati riguardino esclusivamente attività turistiche o esperienziali ammissibili ai sensi del presente Bando. In tali casi, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento, deve essere garantito, mediante adeguata separazione delle attività o separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino del contributo concesso.
4. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla verifica del rispetto dei massimali e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/2831, effettuata dalla Camera di commercio mediante consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e delle altre banche dati eventualmente pertinenti, nonché sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, ove necessarie. Gli aiuti individuali sono registrati secondo le disposizioni vigenti in materia.
5. Qualora l'importo del contributo richiesto determini il superamento del massimale de minimis disponibile, la Camera di commercio può rideterminare l'agevolazione entro il limite concedibile, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste dal presente Bando. Qualora non sussista alcuna disponibilità residua, il contributo non può essere concesso.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) 2023/2831 e della normativa nazionale vigente in materia di aiuti di Stato, fermo restando il divieto di cumulo previsto dall'articolo 8 del presente Bando.

Articolo 10 – Presentazione della domanda

1. A pena di esclusione, la domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma ReStart di InfoCamere, disponibile all'indirizzo https://restart.infocamere.it, con le modalità previste dal presente articolo. L'accesso alla piattaforma avviene mediante autenticazione con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).
2. A partire dalla data di pubblicazione del Bando, previa attivazione della relativa procedura sulla piattaforma ReStart, le imprese potranno compilare anticipatamente la domanda, inserire i dati richiesti e caricare la documentazione prevista dal Bando, salvando la pratica in bozza.

 La fase di precompilazione non costituisce presentazione della domanda, non attribuisce alcuna priorità cronologica e non determina la prenotazione delle risorse disponibili.

 L'invio telematico definitivo delle domande sarà consentito esclusivamente **dalle ore 10:00 del 26 novembre 2026 alle ore 23:59 del 10 dicembre 2026**, salvo chiusura anticipata dello sportello secondo quanto previsto dall'articolo 3.

 Ai fini dell'ordine cronologico di presentazione, rilevano esclusivamente la data e l'ora dell'effettiva trasmissione telematica della domanda, come risultanti dalla piattaforma ReStart. Le domande non trasmesse entro i termini stabiliti, comprese quelle rimaste in bozza, non saranno considerate presentate.

 Non sono ammesse modalità di trasmissione diverse da quella telematica attraverso ReStart. Le istruzioni operative saranno pubblicate sul sito istituzionale della Camera di commercio, www.irpiniasannio.camcom.it, nella sezione dedicata al Bando.
3. Le operazioni di compilazione, caricamento della documentazione e invio telematico possono essere effettuate direttamente dall'impresa oppure tramite un intermediario incaricato. La documentazione che richiede la sottoscrizione del richiedente deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, ferma restando la possibilità di sottoscrizione

del modello riepilogativo generato da ReStart da parte del soggetto legittimato secondo le modalità operative della piattaforma.

4. Alla domanda devono essere allegati, secondo le modalità e i formati indicati dalla piattaforma **ReStart, i seguenti documenti:**

a. **Modulo di domanda,** compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti previsti dal Bando, al regime de minimis, al divieto di cumulo di cui all'articolo 8 e alle incompatibilità previste dall'articolo 4;

b. **Modulo Servizi**, compilato e sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, contenente:

- una sintetica descrizione dell'intervento da realizzare;
- l'indicazione della sede o unità locale interessata dall'investimento;
- l'individuazione delle tipologie di intervento di cui all'articolo 2;
- il dettaglio dei beni e servizi da acquisire e dei relativi importi;
- la denominazione, il codice fiscale e la partita IVA, ove attribuita, dei fornitori, con indicazione dei beni o servizi da ciascuno forniti;
- per i soggetti aggregati, l'indicazione dell'offerta turistica comune e delle imprese aderenti coinvolte;

c) **preventivi di spesa** relativi ai beni e servizi oggetto della richiesta, predisposti secondo quanto previsto dal comma 5;

d) **report SELFI4.0**, relativo all'autovalutazione della maturità digitale dell'impresa, effettuata nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda, disponibile attraverso la piattaforma: https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/assessment-maturita-digitale-imprese

e) **report Sustainability**, relativo all'autovalutazione della sostenibilità d'impresa, disponibile attraverso la piattaforma https://esg.dintec.it;

f) **dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti e delle incompatibilità dei fornitori**, compreso il limite massimo di tre domande per fornitore, secondo quanto stabilito dall'articolo 6;

g) eventuali ulteriori dichiarazioni e documenti richiesti dalla modulistica approvata dalla Camera di commercio, in attuazione dei requisiti espressamente previsti dal presente Bando.

5. I preventivi di spesa devono essere intestati al soggetto richiedente, redatti in euro e in lingua italiana, oppure accompagnati da una sintetica traduzione, e sottoscritti digitalmente dal fornitore secondo le modalità previste dal Bando.

Devono riportare i dati identificativi del fornitore, la descrizione analitica dei beni o servizi proposti, le quantità, le caratteristiche principali e i relativi costi, distinti per singola voce.

Per le attrezzature e i beni tecnologici devono essere indicate caratteristiche tecniche e, ove applicabili, marca e modello.

Per i servizi formativi devono essere specificati programma, durata, modalità di erogazione, numero dei partecipanti, docenti previsti, relativi requisiti professionali e costi distinti secondo i parametri dell'articolo 7. Per i corsi a catalogo deve essere allegata la documentazione del prezzo di iscrizione.

Per i servizi di progettazione, promozione e commercializzazione di prodotti ed esperienze turistiche, il preventivo deve descrivere le prestazioni da realizzare e gli elaborati o risultati da consegnare, in coerenza con l'articolo 7.

Non sono ammessi autopreventivi.

6. In relazione alla tipologia di beneficiario e di intervento, devono inoltre essere prodotti, ove pertinenti:
 a. per le imprese ammesse ai sensi dell'articolo 4, comma 3, la documentazione attestante l'esercizio delle attività enoturistiche, oleoturistiche o esperienziali, secondo quanto previsto dal medesimo articolo;
 b. per i consorzi, le società consortili e le reti-soggetto, l'elenco delle imprese aderenti con indicazione dei relativi codici fiscali, ai sensi degli articoli 3 e 4;
 c. per i servizi formativi, la documentazione comprovante la qualificazione dei fornitori ai sensi dell'articolo 6 e, ove richiesto, quella relativa ai requisiti professionali dei docenti ai fini dell'applicazione dei massimali di cui all'articolo 7;
 d. per le imprese che abbiano formalmente rinunciato al Bando Doppia Transizione – Anno 2026, gli estremi della comunicazione di rinuncia protocollata dalla Camera di commercio;
 e. per le imprese soggette all'obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali, la documentazione o la dichiarazione attestante l'assolvimento dell'obbligo, secondo quanto previsto dall'articolo 4;
 f. per le imprese che esercitano anche attività appartenenti a settori esclusi dal Regolamento (UE) 2023/2831, la dichiarazione sulle modalità di separazione delle attività o dei costi riferiti all'intervento finanziato, secondo quanto previsto dall'articolo 9.
7. Al termine della compilazione della pratica, il modello riepilogativo generato dalla piattaforma ReStart deve essere scaricato, sottoscritto digitalmente dal soggetto legittimato e caricato nella piattaforma prima dell'invio definitivo, secondo le istruzioni operative di InfoCamere.
8. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, coincidente tra la domanda di contributo e l'anagrafica della pratica telematica, presso il quale il richiedente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni relative al procedimento. In caso di discordanza, sarà utilizzato l'indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese.
9. La Camera di commercio non risponde dei ritardi o del mancato invio imputabili a problemi di connessione, malfunzionamenti dei dispositivi utilizzati dal richiedente o altre circostanze a esso riferibili, ferme restando le determinazioni che la Camera potrà adottare in caso di comprovati malfunzionamenti generalizzati della piattaforma ReStart.

Articolo 11 – Istruttoria e valutazione della domanda

1. Le domande di contributo sono esaminate mediante procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla piattaforma ReStart, fino a esaurimento delle risorse disponibili. In caso di domande trasmesse nel medesimo istante temporale, ai fini della determinazione della priorità farà fede il numero di protocollo attribuito dalla piattaforma ReStart.

2. L'istruttoria delle domande si articola nelle seguenti fasi:
 a. **verifica formale**, finalizzata ad accertare la regolarità della presentazione telematica, il rispetto dei termini e delle modalità previsti dall'articolo 10, la presenza della documentazione obbligatoria e la regolarità della relativa sottoscrizione;
 b. **verifica di ammissibilità**, finalizzata ad accertare:
 - il possesso dei requisiti soggettivi e territoriali previsti dall'articolo 4;
 - la riconducibilità degli interventi alle tipologie individuate dall'articolo 2;

- l'ammissibilità delle spese e il rispetto dei limiti economici previsti dagli articoli 3 e 7;
- il possesso dei requisiti dei fornitori e il rispetto delle incompatibilità e del limite massimo di tre domande per fornitore, ai sensi dell'articolo 6;
- il rispetto delle disposizioni relative alla numerosità delle domande, al divieto di cumulo e al regime degli aiuti di Stato, previste dagli articoli 3, 5, 8 e 9.

3. L'ammissibilità delle domande è determinata esclusivamente sulla base dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente Bando. Non sono previste graduatorie di merito, attribuzione di punteggi o valutazioni comparative sulla qualità, sull'innovatività, sulla fattibilità economica o sulle prospettive commerciali degli interventi proposti.

 La verifica delle spese riguarda la loro riconducibilità alle tipologie finanziabili, il rispetto delle esclusioni e dei parametri economici stabiliti dal Bando, nonché la completezza degli elementi necessari a identificarne natura, quantità e costo.

4. Non sono ammissibili le domande:

 a) presentate oltre i termini o con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 10;

 b) prive della domanda di contributo regolarmente sottoscritta o degli altri elementi essenziali necessari a identificare il soggetto richiedente e l'intervento proposto;

 c) presentate da soggetti privi dei requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 4;

 d) relative a interventi non riconducibili alle tipologie ammesse o che non rispettino le condizioni inderogabili stabilite dal presente Bando;

 e) che ricadano nelle incompatibilità o nei divieti di partecipazione espressamente previsti dal Bando.

 L'inammissibilità di singole spese comporta la loro esclusione dal calcolo del contributo. La domanda è ammissibile soltanto qualora, a seguito della rideterminazione, risulti rispettato l'investimento minimo previsto dall'articolo 3 e siano soddisfatte le restanti condizioni del Bando.

5. Nel caso di irregolarità formali o carenze documentali sanabili, l'Ufficio competente può richiedere chiarimenti o integrazioni, assegnando al richiedente un termine di sette giorni solari consecutivi dalla ricezione della comunicazione.

 Le integrazioni devono essere riferite a requisiti e condizioni già sussistenti alla data prevista dal Bando e non possono comportare la modifica sostanziale dell'intervento, l'incremento del contributo richiesto, la sostituzione dei fornitori indicati nella domanda o la presentazione di un nuovo progetto.

 La mancata trasmissione delle integrazioni entro il termine assegnato comporta la conclusione dell'istruttoria sulla base della documentazione disponibile, con conseguente eventuale esclusione della domanda qualora non risulti possibile accertarne l'ammissibilità.

6. Qualora dall'istruttoria emergano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, la Camera di commercio provvede, nei casi previsti dalla normativa vigente, alla comunicazione di cui all'articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

 Il richiedente può presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documentazione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

 Decorso tale termine, la Camera di commercio procede alla definizione della domanda, tenendo conto delle eventuali osservazioni presentate e motivando il loro mancato accoglimento.

7. L'istruttoria delle domande si conclude, di norma, entro trenta giorni dalla data di presentazione, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dalla normativa vigente e i tempi necessari per le verifiche presso le amministrazioni e le banche dati competenti, nei limiti consentiti dalla legge.

L'ammissione al contributo è disposta mediante provvedimento della Camera di commercio, con indicazione del soggetto beneficiario, dell'investimento ammesso e dell'importo del voucher concesso. L'esito del procedimento è comunicato all'impresa interessata.

8. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico delle domande ammissibili e nei limiti della dotazione finanziaria disponibile. Qualora le risorse residue non siano sufficienti a coprire integralmente il contributo spettante all'ultima domanda ammissibile, la Camera concede il contributo fino a concorrenza delle risorse disponibili, ferma restando la realizzazione dell'investimento ammesso e salvo rinuncia da parte del beneficiario. Le successive domande, ove ammissibili ma non finanziabili per insufficienza delle risorse, sono inserite in un apposito elenco, senza che tale inserimento costituisca concessione del contributo o attribuisca alcun diritto alla sua erogazione.
9. In caso di disponibilità di ulteriori risorse derivanti da rifinanziamenti, rinunce, decadenze, revoche o economie, la Camera di commercio può procedere allo scorrimento delle domande non finanziate, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e previa verifica della permanenza dei requisiti di ammissibilità.

 Lo scorrimento è disposto con apposito provvedimento, nei limiti delle risorse disponibili e secondo le disposizioni del presente Bando.

Articolo 12 – Obblighi delle imprese beneficiarie del voucher

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
 a. rispettare tutte le condizioni e le disposizioni previste dal presente Bando e dal provvedimento di concessione del contributo;
 b. realizzare l'intervento ammesso a contributo nel rispetto delle tipologie di spesa, dei termini e delle condizioni previsti dal presente Bando, fatte salve le eventuali variazioni preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio ai sensi dell'articolo 13;
 c. sostenere e rendicontare spese ammissibili per un importo complessivo non inferiore a euro 2.000,00, al netto dell'IVA, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3;
 d. provvedere al pagamento delle spese mediante strumenti tracciabili e presentare la documentazione di rendicontazione secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 14;
 e. fornire, nei tempi e nei modi stabiliti dal Bando e dagli atti conseguenti, le informazioni, le dichiarazioni e la documentazione eventualmente richieste dalla Camera di commercio ai fini dell'istruttoria, della rendicontazione e dei controlli;
 f. conservare per almeno cinque anni dalla data di erogazione del contributo tutta la documentazione amministrativa, contabile e fiscale relativa all'intervento finanziato, fatti salvi eventuali termini di conservazione più lunghi previsti dalla normativa applicabile;
 g. mantenere, per almeno tre anni dalla data di erogazione del contributo, la proprietà e la destinazione dei beni strumentali agevolati alle attività per le quali è stato concesso il voucher, senza procedere alla loro alienazione, cessione o distrazione dall'utilizzo previsto, salvo preventiva autorizzazione della Camera di commercio;
 h. rispettare il divieto di cumulo previsto dall'articolo 8 e comunicare tempestivamente alla Camera di commercio eventuali richieste o concessioni di altre agevolazioni pubbliche riferite alle medesime spese;
 i. comunicare tempestivamente alla Camera di commercio ogni variazione o circostanza sopravvenuta che possa incidere sul possesso dei requisiti, sull'ammissibilità delle spese o sulla realizzazione dell'intervento finanziato;
 j. consentire e agevolare i controlli documentali e gli eventuali sopralluoghi disposti dalla Camera di commercio ai sensi dell'articolo 15;

k. comunicare tempestivamente, mediante PEC a cciaa@pec.irpiniasannio.camcom.it, l'eventuale rinuncia al contributo, qualora non sia possibile realizzare l'intervento ammesso nei termini e alle condizioni previste.

2. Per le imprese ammesse ai sensi dell'articolo 4, comma 3, gli interventi realizzati devono essere destinati alle attività turistiche o esperienziali documentate in sede di domanda. Per le società consortili, i consorzi d'impresa e le reti-soggetto, gli interventi devono mantenere la destinazione all'offerta turistica comune prevista dal progetto ammesso.
3. Le eventuali variazioni dell'intervento, dei fornitori o delle spese ammesse sono disciplinate esclusivamente dall'articolo 13 del presente Bando e devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio nei casi e secondo le modalità ivi previste.
4. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo comporta, in relazione alla natura e alla gravità dell'inadempimento e ai suoi effetti sull'intervento finanziato, la rideterminazione, la decadenza o la revoca totale o parziale del contributo, secondo quanto previsto dall'articolo 16, ferme restando le ulteriori conseguenze stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 13 – Variazione dell'intervento

1. Gli interventi ammessi a contributo devono essere realizzati in conformità alla domanda presentata e al provvedimento di concessione, fatte salve le variazioni consentite dal presente articolo. Non sono ammesse modifiche che alterino sostanzialmente la natura e le finalità dell'intervento, comportino il cambiamento del soggetto beneficiario o della sede o unità locale oggetto dell'investimento, ovvero introducano tipologie di intervento diverse da quelle previste nella domanda ammessa.
2. Sono consentite, senza necessità di preventiva autorizzazione, le riduzioni dei costi dei beni e servizi ammessi, purché rimangano invariati la natura, le quantità e le caratteristiche essenziali delle forniture. Tali variazioni devono essere evidenziate in sede di rendicontazione e comportano, ove necessario, la rideterminazione del contributo secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6.
3. Possono essere autorizzate dalla Camera di commercio, su richiesta motivata del beneficiario, le seguenti variazioni:

 a) sostituzione di beni o attrezzature con altri aventi caratteristiche e funzionalità equivalenti o migliorative rispetto a quelli ammessi;

 b) modifiche delle quantità, delle caratteristiche tecniche o delle singole voci di spesa, purché rimangano inalterate le finalità e la natura dell'intervento ammesso;

 c) variazioni delle modalità di realizzazione dei servizi, comprese quelle relative alla formazione specialistica e ai servizi di progettazione e commercializzazione dell'offerta turistica, purché siano rispettati i requisiti e i parametri di ammissibilità previsti dal Bando;

 d) sostituzione di un fornitore, esclusivamente per motivate circostanze sopravvenute che impediscano o compromettano la realizzazione della fornitura o del servizio alle condizioni originariamente previste.

4. Le richieste di variazione di cui al comma 3 devono essere trasmesse mediante PEC all'indirizzo cciaa@pec.irpiniasannio.camcom.it, prima della realizzazione delle prestazioni o dell'acquisto dei beni oggetto della variazione e comunque entro il termine previsto per la realizzazione dell'investimento.

 La richiesta deve indicare le motivazioni della modifica ed essere corredata, ove necessario, da preventivi aggiornati e dalla documentazione utile a verificarne la conformità alle disposizioni del Bando.

Le variazioni possono essere attuate ai fini del contributo soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione espressa della Camera di commercio. Non sono riconosciute le spese relative a variazioni realizzate prima della relativa autorizzazione.

5. La sostituzione del fornitore di cui al comma 3, lettera d), è consentita esclusivamente qualora il fornitore originariamente indicato nella domanda fosse ammissibile ai sensi dell'articolo 6 e il nuovo fornitore risulti in possesso di tutti i requisiti previsti dal medesimo articolo.

 La sostituzione non può essere utilizzata per superare il limite massimo di tre domande per fornitore, sanare incompatibilità o altre cause di inammissibilità già esistenti alla data di presentazione della domanda, né modificare sostanzialmente l'intervento ammesso.

 Il beneficiario deve produrre il nuovo preventivo e la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti del fornitore subentrante.

6. Le variazioni autorizzate non possono determinare un incremento del contributo originariamente concesso, anche qualora comportino un aumento dell'investimento complessivo. Restano fermi il rispetto delle spese ammissibili, dei massimali economici e dell'investimento minimo di euro 2.000,00, al netto dell'IVA, previsti dal Bando.

7. Le variazioni non autorizzate comportano il mancato riconoscimento delle relative spese. Qualora, a seguito dell'esclusione di tali spese, l'investimento riconosciuto ammissibile risulti inferiore all'importo minimo previsto dall'articolo 3, ovvero l'intervento realizzato risulti sostanzialmente difforme da quello ammesso, si procede alla decadenza o alla revoca del contributo secondo quanto previsto dall'articolo 16.

8. Le variazioni autorizzate non comportano la proroga automatica dei termini per la realizzazione dell'intervento e per la presentazione della rendicontazione, stabiliti dagli articoli 7 e 14 del presente Bando.

Articolo 14 – Rendicontazione e liquidazione del voucher

1. I soggetti beneficiari devono completare gli interventi ammessi a contributo entro 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione e presentare la rendicontazione delle spese entro i successivi 30 giorni.

 La rendicontazione deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica, mediante la piattaforma ReStart di InfoCamere, secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito istituzionale della Camera di commercio, www.irpiniasannio.camcom.it, nella sezione Bandi e Contributi.

 L'erogazione del voucher è subordinata alla verifica della regolare realizzazione degli interventi e del rispetto delle condizioni previste dal presente Bando.

2. Alla rendicontazione devono essere allegati i seguenti documenti:

 a. **Modulo di rendicontazione**, compilato e sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante del soggetto beneficiario, contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con l'indicazione delle spese sostenute, dei relativi documenti giustificativi e dei pagamenti effettuati, nonché l'attestazione della conformità delle copie prodotte agli originali;

 b. **fatture elettroniche in formato XML**, intestate al soggetto beneficiario ed emesse dai fornitori indicati nella domanda o eventualmente autorizzati ai sensi dell'articolo 13, recanti la descrizione dei beni e servizi acquistati e i relativi importi. Qualora la descrizione riportata in fattura non consenta di identificare compiutamente la fornitura, dovrà essere allegata la documentazione di dettaglio del fornitore che ne costituisce parte integrante;

 c. **documentazione attestante l'effettivo pagamento delle fatture**, mediante strumenti bancari o postali tracciabili, quali bonifico, ricevuta bancaria o altri strumenti equivalenti, dalla quale risultino il soggetto beneficiario che ha effettuato il pagamento, il destinatario, l'importo e la

data dell'operazione. Qualora tali elementi non risultino integralmente dalla disposizione di pagamento, dovrà essere prodotto il relativo estratto conto o altra attestazione bancaria comprovante l'effettivo addebito;

d. **breve relazione finale**, sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante, contenente la descrizione degli interventi realizzati, il riepilogo dei beni e servizi acquisiti e l'indicazione delle eventuali variazioni autorizzate, corredata dalla documentazione prevista dal comma 4;

e. **eventuale ulteriore documentazione** espressamente prevista dal presente Bando in relazione alla tipologia di intervento realizzato.

3. Le fatture relative alle spese finanziate devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicato dalla Camera di commercio, secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 6 e 7, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, e successive modificazioni.

 Le fatture emesse prima della corretta attribuzione del CUP, nei casi consentiti dalla normativa vigente, possono essere rendicontate purché sia dimostrata in modo univoco la riconducibilità delle relative spese all'intervento finanziato, attraverso i riferimenti alla domanda di contributo, alla denominazione del Bando e agli altri elementi identificativi disponibili nella documentazione di spesa e di pagamento, secondo le istruzioni operative della Camera di commercio.

 Nei casi in cui sia necessaria l'integrazione del CUP nella fattura elettronica, il beneficiario provvede secondo le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate e trasmette la relativa documentazione.

4. Ai fini della verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi, devono essere allegati, in relazione alla tipologia di spesa rendicontata:

 a. per l'acquisto di beni e attrezzature, documentazione idonea a identificarli e ad attestare la loro acquisizione e destinazione all'attività finanziata, quale documentazione di consegna, schede tecniche, fotografie o altra documentazione equivalente;

 b. per i siti web, le piattaforme digitali, i software e gli strumenti di prenotazione o commercializzazione, indicazione degli indirizzi web, ove esistenti, e documentazione attestante la realizzazione o l'attivazione delle funzionalità finanziate, anche mediante schermate delle applicazioni o attestazioni del fornitore;

 c. per i servizi di comunicazione, promozione e marketing turistico, copia o collegamento ai materiali realizzati e, nel caso di campagne pubblicitarie, documentazione attestante l'effettiva erogazione dei servizi, quali report delle campagne, riepiloghi delle inserzioni o attestazioni del fornitore;

 d. per i servizi di progettazione, sviluppo e commercializzazione di itinerari, pacchetti ed esperienze turistiche, copia degli elaborati, programmi, itinerari, cataloghi, offerte o altri prodotti realizzati nell'ambito dell'intervento, anche in formato digitale;

 e. per i servizi di formazione specialistica, programma definitivo delle attività, documentazione delle ore svolte, registri delle presenze o report di tracciamento della piattaforma utilizzata, nonché attestati nominativi dei partecipanti dai quali risulti il rispetto della frequenza minima dell'80% prevista dall'articolo 7;

 f. per le certificazioni volontarie, copia della certificazione conseguita e della documentazione attestante il relativo rilascio.

5. Le spese rendicontate sono riconosciute nei limiti di quelle ammesse con il provvedimento di concessione, tenendo conto delle eventuali variazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 13. Non possono essere riconosciute spese non previste nell'intervento ammesso, salvo quanto espressamente consentito dal medesimo articolo.

Il contributo è determinato nella misura del 50% delle spese effettivamente sostenute e riconosciute ammissibili, al netto dell'IVA, senza poter superare l'importo originariamente concesso e nel rispetto dei massimali stabiliti dall'articolo 3.

Qualora le spese riconosciute ammissibili risultino inferiori a euro 2.000,00, il voucher non sarà erogato.

6. La Camera di commercio verifica la completezza e la regolarità della rendicontazione, la corrispondenza delle spese agli interventi ammessi, l'effettività dei pagamenti e la documentazione attestante la realizzazione degli interventi.

 In caso di carenze o irregolarità documentali sanabili, la Camera può richiedere chiarimenti o integrazioni, assegnando un termine di sette giorni solari consecutivi dalla ricezione della relativa comunicazione.

 La mancata presentazione delle integrazioni entro il termine assegnato comporta la conclusione dell'istruttoria sulla base della documentazione disponibile, con esclusione delle spese non adeguatamente comprovate e conseguente eventuale rideterminazione, decadenza o revoca del voucher, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 16.

7. La liquidazione del voucher è disposta dalla Camera di commercio a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione e delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle relative alla regolarità contributiva, ove applicabili, nonché all'eventuale sussistenza di cause ostative all'erogazione.

 Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al soggetto beneficiario, identificato dall'IBAN comunicato nella documentazione di rendicontazione, con applicazione della ritenuta fiscale del 4%, ove dovuta, ai sensi dell'articolo 3, comma 7

Articolo 15 – Controlli

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di effettuare, anche a campione, controlli documentali e sopralluoghi presso le sedi operative delle imprese beneficiarie, sia durante la realizzazione degli interventi sia successivamente alla liquidazione del voucher, al fine di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti finanziati, la veridicità delle dichiarazioni rese e il rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti dal presente Bando.
2. Ai fini dei controlli, i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire la documentazione e le informazioni richieste, nonché a consentire l'accesso ai locali e ai beni oggetto dell'intervento finanziato, nel rispetto della normativa vigente.
3. Qualora dai controlli emergano irregolarità, dichiarazioni non veritiere o violazioni delle condizioni previste dal Bando, la Camera di commercio adotta i conseguenti provvedimenti di rideterminazione, decadenza o revoca totale o parziale del contributo, secondo quanto previsto dall'articolo 16, ferme restando le ulteriori conseguenze stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 16 – Revoca del voucher

1. La Camera di commercio dispone la decadenza dal beneficio o la revoca totale del voucher, secondo la fase del procedimento e la natura dell'irregolarità accertata, nei seguenti casi:

 a. mancata realizzazione dell'intervento ammesso a contributo ovvero realizzazione di un intervento sostanzialmente difforme da quello approvato, in violazione delle disposizioni dell'articolo 13;

 b. accertamento dell'insussistenza, alla data prevista dal Bando, di uno o più requisiti essenziali di ammissibilità di cui all'articolo 4, ovvero perdita delle condizioni che devono permanere durante la realizzazione dell'intervento o fino alla liquidazione del contributo;

c. realizzazione e rendicontazione di spese riconosciute ammissibili per un importo complessivo inferiore a euro 2.000,00, al netto dell'IVA, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3;

d. mancata presentazione della rendicontazione entro il termine previsto dall'articolo 14, fatte salve eventuali proroghe espressamente autorizzate dalla Camera di commercio;

e. rilascio di dichiarazioni non veritiere o produzione di documentazione falsa, qualora abbiano inciso sull'ammissibilità della domanda, sulla concessione o sull'erogazione del contributo, ferme restando le conseguenze previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dalla normativa vigente;

f. violazione delle disposizioni sul divieto di cumulo di cui all'articolo 8 o delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 9, nei casi in cui non sia possibile ricondurre l'agevolazione entro i limiti consentiti;

g. rifiuto o impedimento, per cause imputabili al beneficiario, dei controlli previsti dall'articolo 15, tale da rendere impossibile la verifica dell'effettiva realizzazione dell'intervento o del rispetto delle condizioni di concessione;

h. accertamento, anche successivo all'erogazione, di violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 12 che comportino il venir meno delle condizioni essenziali per il mantenimento del contributo.

2. Qualora, in sede di rendicontazione o di successivo controllo, siano accertate spese non ammissibili, non adeguatamente documentate o relative a interventi parzialmente non realizzati, la Camera di commercio procede all'esclusione delle relative spese e alla rideterminazione del voucher, nella misura del 50% delle spese riconosciute ammissibili, senza superare l'importo originariamente concesso. La rideterminazione è consentita purché l'investimento residuo rispetti l'importo minimo di euro 2.000,00 e l'intervento conservi le caratteristiche essenziali di quello ammesso.

3. Qualora, successivamente alla liquidazione del voucher, siano accertate violazioni riferibili soltanto a una parte delle spese o dei beni finanziati, la Camera di commercio dispone, ove possibile, la revoca parziale del contributo corrispondente alle spese interessate dall'irregolarità, purché permangano le condizioni di ammissibilità dell'intervento e sia rispettato l'investimento minimo previsto dal Bando. In caso contrario, procede alla revoca totale.

4. La decadenza o la revoca totale o parziale del contributo è disposta con provvedimento motivato, previa comunicazione al beneficiario dell'avvio del relativo procedimento, secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente. Al beneficiario è assegnato un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare eventuali osservazioni e documentazione.

5. In caso di revoca totale o parziale successiva all'erogazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi calcolati secondo la normativa applicabile, dalla data di erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione. Le modalità e i termini per il recupero sono indicati nel provvedimento di revoca, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

6. Le economie di spesa, le riduzioni del costo dell'investimento e le esclusioni di singole spese non comportano automaticamente la decadenza o la revoca totale del voucher, qualora l'intervento realizzato risulti conforme alle condizioni del Bando e siano rispettati i requisiti minimi di ammissibilità. Restano ferme le disposizioni degli articoli 3, 13 e 14 relative alla rideterminazione del contributo e alle variazioni dell'intervento.

Articolo 17 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il procedimento amministrativo relativo al presente Bando è assegnato all'Area I «Amministrazione – Semplificazione

e Trasparenza – Sviluppo Economico» della Camera di commercio Irpinia Sannio. Il Responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione del Servizio Sviluppo Economico.

Articolo 18 – Norme per la tutela della privacy

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, la Camera di commercio Irpinia Sannio in qualità di titolare del trattamento ("Titolare"), informa che i dati personali a Lei relativi, da Lei forniti nell'ambito del presente bando formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa applicabile e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dati è la Camera di commercio Irpinia Sannio con sede legale in Avellino, Piazza Duomo, 5 – 83100 Avellino ("Titolare"). Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali: Telefono: 0825694302 - Email: segreteria.generale@irpiniasannio.camcom.it - Pec: cciaa@pec.irpiniasannio.camcom.it

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti nella documentazione prodotta nell'ambito del presente Bando.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è finalizzato agli scopi previsti dal presente Bando.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

MODALITÀ E AMBITO DEL TRATTAMENTO

Il trattamento avverrà mediante la raccolta cartacea e digitale dei dati personali e la successiva immissione degli stessi in uno o più sistemi automatizzati di personal computer collegati in rete locale e agli elaboratori centrali dell'Ente. I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, oltre che tramite responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:

- diritto di accesso ai dati personali;
- diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda;
- diritto alla portabilità dei dati, ove previsto;
- diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; la revoca non è prevista nel caso in cui il trattamento è necessario per adempiere un obbligo normativo al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta all'indirizzo promozione@irpiniasannio.camcom.it. Per eventuali segnalazioni o istanze potrà rivolgersi al DPO.